

La Norma UNI CEI EN 50518:2020 è arrivata. Tutte le novità per le centrali degli istituti di vigilanza

a cura di Diego dell'Orto - Senior Security Manager UNI 10459:2017

LE NOVITÀ DEL DM 115/14 CONSEQUENTI AL RECEPIMENTO DELLA NORMA UNI CEI EN 50518:2020

Rif.4.1 **Categorie**

La norma suddivide in due categorie le tipologie di ARC (*Alarm Receiving Center – Centro Ricezione Allarmi*):

a) **La categoria 1 - SECURITY** prevede un maggior livello di protezione ed è dedicata agli ARC che gestiscono messaggi dalle applicazioni di sicurezza, nello specifico:

- allarmi provenienti da sistemi antintrusione e anti-rapina
- sistemi di controllo accessi
- videosorveglianza nelle applicazioni di sicurezza che richiedono una risposta d'emergenza
- monitoraggio dei lavoratori solitari per applicazioni di security
- sistemi di tracciamento degli oggetti vigilanza satellitare GPS per applicazioni di security
- messaggi di allarme provenienti da ARC di 2° categoria
- combinazioni dei sistemi di cui sopra.


b) **La categoria 2 - NON SECURITY** riguarda la tipologia di ARC che ricevono solo allarmi riferiti alle seguenti specifiche:

- sistemi di allarme automatico antincendio
- allarmi manuali antincendio
- sistemi di allarme sociale (*telesoccorso sanitario non security*)
- impianti citofonici/videocitofonici
- videosorveglianza in applicazioni non di sicurezza (ad esempio *flusso di traffico*)
- monitoraggio dei lavoratori solitari per applicazioni non security
- sistemi di tracciamento degli oggetti vigilanza satellitare GPS per applicazioni non security
- **impianti di emergenza ascensori**
- **combinazioni dei sistemi di cui sopra.**

Rif.5.2.1 **Sezioni Guscio**

E' possibile ridurre le dimensioni delle **sezioni del 50%** considerando un ARC collocato in un piano superiore al piano terra, ma superiore a 4 metri da terra o da altro piano adiacente.

Lo spessore per l'eventuale impiego di **lamiere 8 mm può essere ridotto del 50 %** se l'ARC è collocato in un ambiente **non direttamente accessibile dal pubblico**



Rif.5.3. - 6.1.3 Serramenti

Invariate per serramenti perimetrici le richieste di resistenza balistica **FB3** e antisfondamento **RC3** ma con richiesta di specifica riferibilità a certificazioni o a test da parte di terzi. **Le stesse potranno essere apribili solo in caso di evacuazione in emergenza o manutenzioni con invio di segnalazione di allarme.**

Rif.5.4.1. Vetrate

Rimane invariata la caratteristica balistica **BR3-S EN1063** ma **varia la richiesta di resistenza agli attacchi fisici P5A EN356**. In effetti, la resistenza di effrazione **P5A** è **indicata per la protezione di ambienti a minor rischio**, dove anche la resistenza balistica viene considerata come “non importante”. Per chiarire la differenza, si specifica che la caratteristica del vetro **P5A** viene testata con la tenuta all’impatto con una sfera in caduta da una determinata altezza mentre la tipologia di **vetro P6B** viene testata con colpi d’ascia. Ad oggi, il vetro **P5A** non risulta reperibile presso i principali produttori. È previsto che le finestre e vetri debbano garantire una resistenza al **fuoco e al fumo non inferiore a 30 minuti.**

Rif.5.5 Resistenza al fuoco ed al fumo

La Norma **esclude le aree vetrate**, contraddicendo quanto previsto al rif. 5.4.1 della stessa Norma 50518:2020. In questo caso, la tabella 2bis redatta dal Ministero riporta solo resistenza al fuoco non minore di 30 minuti secondo la norma EN 13501-2. **Sul punto è necessario avere un chiarimento dal Ministero.**

Rif.5.7.5 Ventilazione

Nella tabella 2bis si riscontra che il Ministero non riporta i dettagli ma sembra una svista in quanto nei punti successivi viene più volte richiamato il riferimento **5.7.5**.

In effetti, il rif. 5.7.5 della norma 50518:2020 prevede una semplificazione, non richiedendo più filtri e controlli di qualità dell’aria esterna e interna ma solamente flaps ermetici di chiusura con comando manuale e automatico.

Rimane da chiarire se il Ministero aggiornerà con integrazioni.

Rif.5.8.1.1 – 8.1 Locale processamento dati (CED)

Si definisce quali sono gli apparati obbligatoriamente necessari all’interno del CED; inoltre, viene richiesta una **dichiarazione di conformità** rilasciata da un progettista in conformità alla norma **EN50136-1**.

Rif.5.8.1.3 CED presso sito remoto

E’ previsto che i locali adibiti per l’attrezzatura di processamento dati (CED) possano venire realizzati anche in un sito remoto ma con evidenza di certificazione in conformità alla norma **EN50600 o altro ARC di categoria 1**.

Questa disposizione dovrà essere chiarita dal Ministero perché non è coerente con quanto previsto dal DM269/10 aggiornato al DM56/15 rif.4.1.2.

Da questo ultimo si evince infatti che, nel caso di un IVP operante nell’ambito **territoriale 5**, sono necessarie: 1) una centrale conforme alla norma EN 50518; 2) un’ulteriore centrale a norma **EN 50518** ovvero ulteriori una o più centrali di cui all’all.to E **tipologia C** che devono operare in backup tra loro ed entrambi presidiate sulle 24 ore da guardie giurate.

Rif.6.1.7 Allarme aggressione

La norma definisce il posizionamento vicino ad ingressi uscite e postazioni operatori.

Rif.6.1.10 Sistemi videosorveglianza

Devono essere conformi alla nuova **norma EN62676-4**. Si sottolinea la necessità di consentire l’identificazione delle persone in entrata e uscita dall’ARC e chi utilizza il passa-documenti.

Rif.7.1.1 Fonte energia

In caso di attivazione della fonte energetica d’emergenza, sono richiesti **una segnalazione luminosa e un avviso acustico.**

Rif.7.2.1 Gruppo d'emergenza

La richiesta di potenza del gruppo d'emergenza viene ora indicata in **1,2 volte** il carico richiesto, rispetto a **1,5 volte** della precedente versione.

Rif.8.2 Sincronizzazione temporale dei dispositivi

la Norma modifica la richiesta al sistema di riferimento ad UTC e stabilisce inoltre che, **per variazioni superiori a 5 secondi** di discostamento, deve essere generata un'anomalia nel sistema di controllo.

Rif.8.4 Conservazione dei dati

Tutti i dati riferiti alla gestione degli allarmi devono essere mantenuti **per almeno 3 anni**

Rif.da 9.1.1 a 9.1.23 – 10.5.2. PROCEDURE

Vengono richieste molteplici procedure dedicate riferite ai seguenti argomenti:

- *operatività dell'intero iter di gestione degli eventi*
- *modifica ed eliminazione servizi utenti e clienti*
- *gestione dei segnali*
- *gestione di eventi in riferimento alla comunicazione di risposta anche verso FF.OO. e referenti degli utenti*
- *servizi forniti dell'ARC*
- *verifica degli allarmi*
- *aumento inatteso dei segnali di allarme*
- *anomalie del sistema di trasmissione di allarme*
- *controlli di mantenimento della qualità del servizio*
- *installazione, manutenzione, protezione, rimozione e ripristino di dispositivi sotto il controllo dell'ARC*
- *monitoraggio e test dei dispositivi-attrezzature*
- *gestione e report anomalie*
- *gestione dell'informazioni*
- *gestione backup dati*
- *riservatezza e classificazione delle informazioni*
- *rapporti con fornitori essenziali*
- *amministrazione gestione vendite e rapporti con clienti e fornitori*
- *accesso fisico all'ARC*
- *accesso in remoto*
- *continuità operativa emergenze*
- *evacuazione*
- *rientro d'emergenza*
- *indicatori di prestazione*

Inoltre al punto Rif.10.5.2 viene richiesta una procedura di SECURITY con controllo di sicurezza di tutte le persone che accedono all'ARC.

Rif.9.1.11 Monitoraggio e test

Le cadenze delle verifiche sono variate in: quotidiane, mensili e annuali.

Rif.10.4 Sistema di gestione

Sono previsti:

- *analisi documentata e aggiornata delle politiche e dei piani per aspetti riferiti alla gestione dei rischi di resilienza, business continuity e disaster recovery secondo la **norma ISO 31000***
- *approfondimento della redazione e della pianificazione delle procedure operative e di sicurezza informatica in conformità alla **norma ISO 27001**.*

E' necessario inoltre dimostrare una certificazione del profilo dell'ICT Management System ai sensi della norma **ISO27001** edizione corrente.